

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 34603/RU

Roma, 1 febbraio 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione del 29 gennaio 2021, adottato a tutela delle forniture unionali dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV) “che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione”;

CONSIDERATO che a mente del predetto Regolamento “il virus della COVID-19 continua a diffondersi nell'Unione, con gravi conseguenze in termini di salute pubblica, e che una soluzione permanente a questa crisi dipende dalla diffusione di un vaccino efficace e sicuro contro la SARS (specie SARS-CoV)”;

TENUTO CONTO che l'Unione Europea ha ravvisato l'esigenza di adottare una misura immediata e di durata limitata che, in coerenza con gli impegni assunti dalla UE, ponga comunque rimedio alla situazione critica in essere subordinando le esportazioni di vaccini anti COVID-19 al rilascio di un'autorizzazione preventiva, in modo che le forniture degli stessi siano adeguate a soddisfare la domanda vitale;

VISTO il Comunicato pubblicato in merito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con cui sono state fornite prime indicazioni applicative relativamente alle modalità di richiesta ed ottenimento dell'autorizzazione all'esportazione;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n.2 riguardante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art.3 intitolato “disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”;

RAVVISATA la necessità di dettare iniziali e urgenti disposizioni in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/111;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

In caso di esportazione verso Paesi terzi dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (specie SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 20 10 (sono comprese anche le sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini), come specificato nell'articolo 1 del Regolamento di Esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

(UE) 2021/111, dovrà essere prodotta apposita autorizzazione dagli esportatori e riscontrata la sua presenza nella dichiarazione doganale.

ARTICOLO 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è redatta secondo il modello previsto dall'Allegato 1 del Regolamento stesso e rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – DG UE – Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale.

ARTICOLO 3

L'autorizzazione deve essere presentata all'atto dell'esportazione o al più tardi all'atto dello svincolo della merce.

ARTICOLO 4

In assenza di autorizzazione valida l'esportazione è vietata.

ARTICOLO 5

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 non è richiesta quando:

1. l'esportazione è diretta verso i seguenti Paesi:
 - “la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, la Repubblica d'Islanda, il Kosovo, il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione Svizzera, lo Stato della Città del Vaticano, i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), nonché le esportazioni verso Büsingen, l'isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla⁽¹⁾, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina, la Siria, la Tunisia, l'Armenia, l'Azerbaijan, la Bielorussia, la Georgia, Israele, la Moldova e l'Ucraina”;
 - a basso e medio reddito compresi nell'elenco COVAX AMC⁽²⁾;
 - partecipanti al COVAX, quando le merci sono acquistate e/o consegnate tramite il COVAX stesso, l'UNICEF e la PAHO;
2. l'esportazione ricade in uno dei seguenti casi:
 - merci donate o rivendute a un paese terzo, laddove siano state acquistate dagli Stati membri dell'UE nell'ambito degli Accordi Preliminari di Acquisto conclusi con l'UE stessa;
 - nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza;

⁽¹⁾ Art. 1(5) del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111.

⁽²⁾ <https://www.gavi.org/news/media-room/92-low-middle-income-economies-eligible-access-covid-19-vaccines-gavi-covax-amc>.

IL DIRETTORE GENERALE

- verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione UNCLOS³¹.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna

³¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare). Per tali esportazioni si rammenta la previsione relativa alla dichiarazione che fornisce le informazioni sulla piattaforma continentale o sulla zona economica esclusiva dello Stato membro dove i prodotti di cui al Regolamento 2021/111 devono essere trasportati, utilizzando in dichiarazione doganale il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*cf.* TARIC).